

59 de la Constitution fédérale, et qu'il ne saurait dès lors subsister, pas plus que le séquestre lui-même.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours est admis, et le séquestre imposé par exploits des 22/23 Mai 1891 au préjudice du recourant, en mains de la Compagnie du Jura-Simplon, soit du chef de gare d'Ardon, est déclaré nul et de nul effet.

Zweiter Abschnitt. — Deuxième section.

Bundesgesetze. — Lois fédérales.

**I. Zollwesen und Verfahren
bei Uebertretung fiskalischer und polizeilicher
Bundesgesetze.**

**Péages et Mode de procéder à la poursuite
des contraventions aux lois fiscales.**

61. *Sentenza del Tribunale di cassazione
del 19 settembre 1891, nella causa del Dipartimento federale
dei Dazi contro i coniugi Rizzi.*

A. Il Tribunale d'Appello del Cantone Ticino proferiva il 18 febbraio 1891 la seguente sentenza :

« 1° La contravvenzione opposta ai signori coniugi Rizzi
» col processo verbale 11 luglio 1891 e decisione del Dipar-
» timento federale dei Dazi 13 agosto 1890, non è ammessa
» e quindi i signori coniugi Rizzi sono prosciolti dalla relativa
» accusa.

» 2° Le spese giudiziarie e relative di prima istanza
» non che le spese giudiziarie d'appello, sono a carico della
» lod. Amministrazione federale dei Dazi. »

B. Contro questa sentenza, comunicata alle parti il 21 marzo 1891, il Dipartimento federale dei Dazi interpose ricorso al Tribunale federale di Cassazione il 26 aprile a. c., e ne chiese l'annullazione appoggiato ai seguenti riflessi : A termini dell'articolo 50 g della legge doganale del 27 agosto 1851, il

giorno 11 luglio 1890 venne iniziato processo contro i coniugi Rizzi in Ligornetto, per avere gli stessi dichiarato il valore di una carrozza, da loro importata il 16 luglio 1889 per l'ufficio daziario di Stabio, molto al disotto dell'effettivo. Nel mentre cioè il valore reale di detta carrozza, a quanto si è poi potuto risapere più tardi, ascendeva a franchi 3000, la relativa dichiarazione fu fatta per soli franchi 800. Scoperta la contravvenzione ed eretto subito dopo, l'11 luglio 1890, un relativo protocollo dal ricevitore daziario Maderni, il Dipartimento dei Dazi inflisse ai contravventori, conforme all'art. 51 della legge doganale una multa di franchi 1290, corrispondente a sei volte l'importo della tassa daziaria di franchi 215 stata defraudata. Questa decisione non venne però accettata dai coniugi Rizzi, e il caso dovette perciò essere deferito ai tribunali ticinesi. Ma sì la prima che la seconda istanza emise un verdetto assolutorio, partendo dalla considerazione, che dopo che l'Ufficio dei Dazi aveva visitato l'oggetto e quindi riconosciuto la dichiarazione, e dopo riscossione il dazio, l'Amministrazione dei Dazi non avrebbe più avuto il diritto di rinvenire sul caso. Ora si ammette bensì che avvenne una visita della carrozza in discorso da parte dell'impiegato dei Dazi, ma l'introduzione essendo stata fatta di notte, e ciò senza dubbio a bella posta, quell'impiegato, cui del resto fanno difetto le cognizioni e l'esperienza necessaria per valutare simili vetture di lusso, non si è potuto formare nn'idea precisa del relativo valore. Ed anche prescindendo da ciò, l'Amministrazione dei Dazi non può assolutamente rinunciare al diritto di punire una frode, anche quando la stessa sia venuta a cognizione solo dopo lo sdoganamento dell'oggetto importato. Questo diritto risulta evidente dall'art. 50 *g* della legge doganale, in relazione coll'art. 20, lett. *a*, della legge 30 giugno 1849 sulla procedura in casi di contravvenzione alle leggi fiscali e poliziarie della Confederazione. Il Dipartimento si riserva del resto un maggiore sviluppo di queste sue argomentazioni.

C. Nella loro risposta al ricorso i coniugi Rizzi sostengono, che il Tribunale di Cassazione non è competente ad occuparsi

della quistione delle prove, ma deve limitarsi semplicemente ad esaminare se esiste uno dei titoli di cassazione enunciati all'art. 18 della legge federale 19 giugno 1848. Che lo stesso non ha da indagare se una defraudazione abbia realmente avuto luogo; ciò essere compito esclusivo dei tribunali ticinesi, dai quali la contravvenzione è stata appunto negata per deficienza assoluta di prove. Avere bensì il Tribunale d'appello del Ticino nei suoi motivati alla sentenza impugnata, espresso in via teorica l'opinione, che avvenuto regolare sdoganamento della merce, vale a dire accettata la dichiarazione del contribuente, fatta la verifica di controllo e rinunciatosi così ad ogni perizia, in base agli art. 50 della legge doganale e 20, lett. *a*, della legge 30 giugno 1849, e in base ai §§ 26-32 del regolamento 10 ottobre 1881, ogni ulteriore processo di contravvenzione è escluso, tanto più quando si tratti di oggetti tassati *ad valorem*, per i quali una perizia è obbligatoria. Ma la sentenza, vale a dire l'assoluzione dei coniugi Rizzi, non è assolutamente fondata sopra quella interpretazione di legge, bensì sopra il fatto che le prove furono ritenute davvero mancanti. La sentenza suddetta non potrebbe perciò venire annullata, neppure nel caso che il Tribunale di Cassazione dovesse ritenere l'interpretazione adottata dal Tribunale d'appello per inaccettabile. Riferendosi poi alla domanda espressa dal Dipartimento dei Dazi di essere ammesso ad un maggiore sviluppo del suo petito, i coniugi Rizzi si riservano in tal caso essi pure di opporre le loro eventuali osservazioni. Domandano poi, sotto riserva di chiedere davanti i tribunali cantonali rifusione dei danni e delle spese, che all'Amministrazione dei Dazi siano applicati gli art. 17 e 18 della legge 30 giugno 1849, e concludono nel senso, che respinta qualsiasi produzione di nuovi allegati, che potesse farsi dalla Amministrazione suddetta dopo decorso il termine stabilito dall'art. 18 della legge 30 giugno 1849, il ricorso del Dipartimento federale in data del 16 aprile 1891 sia dichiarato completamente infondato, e condannato quest'ultimo alle spese giudiziarie e ripetibili; riservata ogni azione per danni e spese precedenti, qualora il Tribunale di Cassazione non se ne voglia occupare.

D. Nella replica il Dipartimento dei Dazi adduce quanto segue: Il ricorso inoltrato si fonda oltre al motivo che la sentenza è contraria a disposizioni positive di legge, anche sopra difetti essenziali di forma. Fra quest'ultimi, già stati del resto denunciati, quantunque inutilmente, al giudice cantonale, sono da noverarsi:

1° l'assenza al procedimento di uno dei coniugi Rizzi (il Dr^e Paolo Rizzi);

2° il fatto che nè l'uno nè l'altro dei coniugi Rizzi fu interrogato sulla contravvenzione imputatagli, e se riconosceva o meno l'esattezza del protocollo;

3° il fatto che i coniugi Rizzi non fecero nessuna controprova al processo verbale di contravvenzione eretto d'ufficio.

Questi difetti di forma essere tali da implicare, secondo la riforma del Codice di procedura penale e la legge cantonale 8 dicembre 1855, la nullità di tutto il procedimento. La Direzione dei Dazi insiste poi ancora su quanto aveva già prima affermato, che cioè la sentenza impugnata si basa sopra falsa interpretazione della legge, ossia degli art. 50 e 51 della legge doganale e dell'art. 32 del relativo regolamento 18 ottobre 1881, e sostiene inoltre che negli apprezzamenti delle prove la sentenza suddetta lede anche gli art. 169, 171 e 174 della legge cantonale 8 dicembre 1855. In questo rapporto poi il Tribunale di Cassazione, se non è competente a valutare le controprove esibite dai prevenuti contro il processo verbale, lo è però senza dubbio per esaminare la sentenza in quanto essa riflette le prove prodotte a sostegno dello stesso. Ora i coniugi Rizzi non hanno in concreto esibito nessuna controprova, nel mentre che dalle loro confessioni e dalle deposizioni di tutti i testimoni invocati dall'Amministrazione dei Dazi, risulta provato che fu da loro fatta una dichiarazione inferiore al vero almeno del 10 %. Il dolo non è richiesto per costituire una contravvenzione, basta il fatto di una dichiarazione inesatta. I tribunali ticinesi hanno poi anche invertita la posizione giuridica delle parti. Per tutte queste ragioni da lui accampate, il Dipartimento dei Dazi crede il

ricorso fondato, e conchiude domandando, che il Tribunale di Cassazione abbia ad annullare la sentenza 15 ottobre 1890 e 18 febbraio 1891, prolate dai tribunali ticinesi nel processo di contravvenzione a carico dei coniugi Rizzi di Milano, domiciliati a Ligornetto, e che abbia a rinviare gli atti ad altro tribunale del medesimo rango per un nuovo e definitivo giudizio, condannando i convenuti a tutte le spese di cassazione.

E. Duplicando i coniugi Rizzi sostengono: Nel suo ricorso l'Amministrazione dei Dazi ha indicato come titolo di cassazione solo la violazione di disposizioni positive di legge; l'argomento delle lesioni di forma non fu accampato che nella replica 20 giugno 1891. Ciò non è ammissibile. Tutti i titoli di cassazione devono essere menzionati nell'atto di ricorso, da inoltrarsi entro i termini stabiliti per legge; più tardi non è più permesso di sollevarne ancora dei nuovi. L'Amministrazione dei Dazi è poi anche preclusa nel diritto di proporre ora delle eccezioni di forma riferentisi al procedimento di prima istanza, pel fatto che ha tralasciato di farle valere davanti il Tribunale di appello. Del resto nessuno dei vizi obiettati potrebbe giustificare una domanda in cassazione. — Per quanto concerne poi la violazione di disposizioni positive di legge, la sentenza non è basata sopra l'interpretazione indicata dal Dipartimento dei Dazi, ma bensì sulla deficienza assoluta di prove; questione questa che sfugge alla competenza del Tribunale di Cassazione. L'affermare che quest'ultimo possa sottoporre a controllo, se non le controprove degli imputati, le prove almeno che l'Amministrazione dei Dazi ha esibito a sostegno del processo verbale, manca di ogni fondamento. — Ammesso poi anche il principio, che è punibile ogni dichiarazione inesatta fatta a danno dell'erario, in concreto ciò non avrebbe potuto portare a nessuna condanna. Il delitto deve in ogni caso essere verificato nelle forme stabilite per legge. Ora l'art. 26 del regolamento del 1881 prescrive, che gli uffici di dazio, trattandosi di merce tassata *ad valorem*, o non volendo riconoscere la dichiarazione del contribuente, abbiano da rifiutarsi ad accettarla,

provocare una perizia, e qualora la stessa stabilisca per l'oggetto in questione un valore eccedente d'oltre il 10 % quello dichiarato, far verificare la contravvenzione a protocollo. Se ciò si tralascia, più tardi non è più possibile nessuna verifica. Ma nulla di tutto ciò è avvenuto in concreto. Non è assolutamente vero che i coniugi Rizzi abbiano ammesso di aver fatto una dichiarazione al di sotto del valore effettivo. Che poi l'importo dichiarato in meno sia stato oltre al 10 %, nessuna prova, secondo le regole processuali delle leggi ticinesi, potè essere raggiunta. Il protocollo eretto susseguentemente l'11 luglio 1891 non prova assolutamente nulla. Esso non fa che dichiarare che nella rimessa dei coniugi Rizzi venne trovata una carrozza, di cui un domestico licenziato dai signori Rizzi ha sostenuto che abbia costato franchi 3000, ed alla quale il ricevitore dei dazi attribuisce egli pure un simile valore. Ma il ricevitore dei dazi non è un perito, e la sua dichiarazione non ha quindi valore di prova.

Quanto ai testimoni, le loro deposizioni non vanno punto d'accordo sul valore, rispettivamente sul prezzo pagato per la carrozza in discorso; anzi una parte di essi sono persone che non attestano di vera e propria scienza. Ad una perizia poi non si è proceduto, dietro opposizione appunto della parte ricorrente. Una prova della contravvenzione non è stata dunque fornita. Conchiude perciò, che il ricorso dell'Amministrazione dei Dazi debba essere reietto, e condannata quest'ultima a risarcire ai coniugi Rizzi, a titolo di spese e di danni una somma da fissarsi a libero arbitrio dal Tribunale.

Il Tribunale di Cassazione parte dai seguenti riflessi:

1° L'art. 18 della legge federale sulla procedura nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione prescrive, che eventuali domande in cassazione debbano essere inoltrate entro 30 giorni dall'intimazione del giudizio. Tutti i titoli di cassazione devono dunque per logica necessità essere addotti entro il termine suddetto, nè può essere lecito più tardi nel corso della procedura, di sollevarne degli altri che non siano già stati enunciati nell'atto di ricorso. Un procedere opposto equivarebbe nè più nè meno

che ad ammettere delle nuove domande di cassazione quando il termine legale è già spirato, e starebbe perciò in aperta contraddizione col senso e col testo della legge.

2° Per questo riflesso, i titoli di cassazione accennati dall'Amministrazione dei Dazi solo nell'allegato di replica, riferentisi a pretesi vizi di forma, devono essere eliminati *a priori*, per cui non resta più che a vedere, se il solo motivo a cui fa capo l'atto di ricorso, che cioè la sentenza querelata sia lesiva di precise disposizioni di legge (vale a dire degli art. 50, g, della legge doganale e 20, lett. a, della legge 30 giugno 1849) sia realmente fondato.

3° E questo ne è veramente il caso. La sentenza impugnata pretende che per merce tassata *ad valorem*, accettata che sia la dichiarazione del contribuente senza che sia stata sollevata opposizione, ed eseguito il relativo sdoganamento, non possa più essere intentato processo. Essere necessario perchè l'azione penale continui a sussistere, che il ricevitore dei Dazi contesti la dichiarazione fatta, provochi secondo l'art. 26 del regolamento 18 ottobre 1881 una perizia, e in base alla stessa registri l'avvenuta contravvenzione a processo verbale. Questa essere la via e la procedura tassativamente prescritta dall'art. 26 del regolamento citato, per la verifica di una defraudazione daziaria in caso di dichiarazione inesatta. Questa opinione però è erronea. Essa dà all'art. 26 del regolamento 18 ottobre 1881 un significato che lo stesso assolutamente non ha, ledendo così gli art. 50 g della legge doganale e 20 della legge 30 giugno 1849. L'art. 50 g della legge doganale annovera fra i casi di contravvenzione daziaria anche quello, che qualcuno faccia una dichiarazione inferiore al valore effettivo di oltre il 10 %, e frodi così la tassa dovuta. Secondo l'art. 20 della legge 30 giugno 1849 poi, l'azione penale per contravvenzione alle leggi fiscali e poliziarie della Confederazione non si prescrive, quando il reato non fu scoperto prima, che dopo il periodo di un anno. Questo dispositivo dell'art. 20 vale indubbiamente anche per le contravvenzioni enunciate all'art. 50 g; anche per esse dunque può essere iniziato processo entro un anno dal giorno

in cui fu commesso il reato, tranne che una disposizione speciale di legge non le vincoli ad una prescrizione più breve. Una disposizione simile però non esiste. Anche l'art. 26 del regolamento 18 ottobre 1881 non può essere invocato in proposito. Detto articolo non prescrive, come sembra sia stata l'opinione del giudice cantonale, che in caso di infrazione all'art. 50 *g* della legge doganale, l'azione penale debba essere estinta se il reato non è stato scoperto subito nel momento in cui fu commesso, o se subito allora non è stato verificato nei modi previsti. Detto articolo non contiene neppure un precetto vero e proprio di diritto o di procedura, ma solo una semplice istruzione. Esso indica agli impiegati daziari il modo come abbiano a contenersi, quando venga importata o esportata della merce da tassarsi in ragione del valore, senza che il conducente o il contribuente voglia o sia in grado di presentarne la fattura, oppure quando la di lui dichiarazione appaia sospetta. Ma riguardo al periodo di tempo, durante il quale è proponibile l'azione penale, e riguardo ai mezzi di prova, valgono anche per i casi dell'art. 50 *g* le disposizioni generali della legge doganale. Coll'istruzione impartita nell'art. 26 del regolamento 1881, il Consiglio federale non poteva nè voleva derogarsi. — Provato così che la motivazione della sentenza contro cui fu ricorso, è davvero contraria a disposizioni positive di legge, ne risulta che la sentenza deve essere annullata, e rinviato il caso ad altro tribunale del medesimo rango per essere trattato di nuovo. La parte convenuta oppone bensì, che l'opinione del giudice cantonale sopra espressa non sta in nesso causale colla sentenza, e che quest'ultima è invece basata sopra un altro motivo a sè, quello che non sia stata fornita la prova di una dichiarazione inferiore al valore effettivo di almeno il 10 %. Il motivo che questa prova non sia stata raggiunta, si trova di fatti menzionato nello sentenza in discorso; ma anche questa considerazione, anziché essere indipendente, è subordinata all'interpretazione data dal giudice d'appello all'art. 26 del regolamento 18 ottobre 1881, interpretazione dimostrata inconciliabile coll'art. 20 della legge 30 giugno 1849. Il giudice di appello

parte cioè dal punto di vista, che nel caso dell'art. 50 *g* della legge doganale, perchè un protocollo di contravvenzione possa avere valore di prova, la dichiarazione del contribuente debba essera stata impugnata, eseguita subito dopo una perizia, e verificata poi la contravvenzione a processo verbale. Ora questa è appunto la tesi che venne dimostrata come in contraddizione colla legge.

4° Ritenuta così la nullità della sentenza ricorso, è d'uopo ancora osservare, che la questione delle prove deve essere giudicata esclusivamente in base ai dispositivi della legge federale 30 giugno 1849, e non dietro le norme stabilite dalla procedura penale del cantone. Diffatti il modo di procedere in casi di contravvenzione alle leggi fiscali e poliziarie della Confederazione, nonchè il relativo sistema di prove, è regolato dalla legge federale citata, così che l'applicazione di regole probatorie di diritto cantonale è esclusa, malgrado che le parti, l'Amministrazione federale stessa, sembri in concreto aver nutrito un'opinione diversa.

Perciò il Tribunale di Cassazione
pronuncia :

Il ricorso in cassazione del Dipartimento federale dei Dazi è ritenuto fondato, la sentenza del Tribunale di appello del cantone Ticino 18 febbraio 1891 è annullata, e il caso è rinviato al Tribunale cantonale dei Grigioni per nuovo definitivo giudizio.